

Il Prefetto della Provincia di Hvellino

PREMESSO

-che con sentenza n. 1113/2018, pubblicata il 19.7.2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), accogliendo il ricorso n. 211/2018, proposto da N.G. House S.r.l. e Sarno Giuseppe contro comune di Manocalzati, ha dichiarato l'Ente convenuto obbligato a dare esecuzione in favore dei ricorrenti alla sentenza del medesimo TAR n. 481 del 20/3/2017, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della predetta sentenza;

-che con la menzionata sentenza n. 1113/2018 è stato nominato per il caso di perdurante inadempimento, dopo lo spirare del termine di 90 giorni, il Prefetto di Avellino, quale Commissario ad Acta, con facoltà di delega ad un funzionario, con il compito di dare corso alle attività procedimentali richieste, entro l'ulteriore termine di 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza di parte;

-che con nota pervenuta il 2/11/2018, l'Avv. Giuseppe Vetrano, in nome e per conto dei ricorrenti, nel riepilogare i termini della vertenza, ha informato che il comune di Manocalzati, a termini scaduti, ha comunicato ai ricorrenti medesimi il preavviso di diniego dell'istanza previsto dall'art. 10/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., assegnando il termine di 10 giorni per far pervenire osservazioni o documenti;

-che, ad avviso del Legale, con tale preavviso di diniego il Comune aveva solo data esecuzione alla parte della sentenza che obbligava l'Ente a riassumere il procedimento e a compiere le attività istruttorie ivi richieste, in ogni caso non aveva dato esecuzione per quanto attiene alle spese di lite;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istanza della parte ricorrente, la scrivente ha rivolto apposito quesito al TAR – Sezione Staccata di Salerno, chiedendo di far conoscere se il Commissario ad Acta avesse competenza a valutare se l'Ente convenuto aveva esattamente ottemperato ovvero se l'attività del Commissario, dovesse limitarsi al solo pagamento delle spese di lite come determinate nella sentenza;

VISTA l'Ordinanza collegiale n. 408/19, pubblicata il 18/3/2019, con la quale il TAR – Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), a riscontro del quesito formulato, ha ritenuto che l'Ente locale intimato ha dato corso alla dovuta attività amministrativa esecutivo-confermativo della sentenza annullatoria n. 481 del 20 marzo 2017 e che, ove esso non avesse ancora effettuato il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, gli incombenti a cura del Commissario ad Acta debbano limitarsi a tale adempimento;

RITENUTO di dover provvedere a delegare un Funzionario di questa Prefettura per l'espletamento delle funzioni di commissario "ad acta" innanzi citate, affinché, previa verifica del perdurante inadempimento da parte del comune di Manocalzati del pagamento delle spese di lite, provveda al suindicato incombente;

VISTA la dichiarazione del dott. Mario Gallo, funzionario economico-finanziario in servizio presso questa Prefettura, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità riferibili all'incarico sopramenzionato, allegata in copia conforme all'originale al presente provvedimento per farne parte integrante;

DECRETA

il dott. Mario Gallo, Funzionario economico-finanziario in servizio presso questa Prefettura-UtG, è incaricato dello svolgimento delle funzioni di commissario "ad acta", limitatamente all'incombente di cui all'ordinanza del T.A.R.-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 408/2019, pubblicata il 18.3.2019, previa verifica del perdurante inadempimento del Comune di Manocalzati nel pagamento delle spese di giudizio.

Avellino, data del protocollo

II PRAFATTO

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 20013, N.39

II/La sottoscritto/a GACO TARIO nato/a TEGGIANO
il OUIU 1966CFGLC TRAGGSOLD292G in relazione all'incarico di Connissaro AD
ACTA NOT CONFRONT DOC COMUNEDIMA WCALLAN'-SENT. N. 1117/
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, del citato decreto legislativo n.39/2013.

Avellino, 20/9/1)

IL DICHIARANTE

Per copia conforme
Il Collaboration mministrativo
Campo della cosapia Lepore